

Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. Le parti, d’intesa con la Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest (“Organismo”), possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative da Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2

Avvio del procedimento di mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando l’istanza di avvio predisposta da Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest (scaricabile dal sito www.mediazionenordest.it) o altro documento equipollente che deve contenere:
 - a. Il nome dell’Organismo di mediazione;
 - b. Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c. L’oggetto della lite;
 - d. I dati identificativi del difensore;
 - e. Le ragioni della pretesa;
 - f. Il giudice territorialmente competente;
 - g. Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. In alternativa, qualora almeno una parte ne faccia richiesta, l’Organismo può nominare un consulente tecnico per effettuare la stima della controversia; le spese relative sono a carico della o delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
2. La domanda può contenere:
 - a. copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b. dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
 - c. dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento;
 - d. al di fuori delle previsioni dell’art. 5 commi 1-bis, 2, 4 e 5 del D.Lgs 28/2010, richiesta che l’incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione.

3. L'Organismo, anche per il tramite del mediatore, prende contatto con le parti per la preparazione dell'incontro di programmazione.
4. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
6. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
7. Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
8. Le comunicazioni tra l'Organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Possono anche essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche indicate nel successivo art.21, qualora le parti siano d'accordo.
9. La parte istante può decidere di recedere dal procedimento di mediazione in qualunque momento. Ai fini del calcolo delle indennità, qualora il recesso sia pervenuto successivamente all'incontro di programmazione conclusosi positivamente ai sensi dell'art.8 comma 2 del presente regolamento, le spese di mediazione dovranno essere corrisposte per intero. Differentemente, le parti saranno tenute esclusivamente al pagamento delle spese di avvio fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

ART. 3

Luogo della mediazione.

1. La Mediazione si svolge nella sede e nei luoghi indicati da Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest. L'indicazione viene fatta sulla base di valutazioni di opportunità a fini conciliativi (ad esempio, provenienza geografica delle parti, natura della controversia, ecc.).
2. A seguito del primo incontro di programmazione con esito positivo ai sensi dell'art.8 comma 2 del presente regolamento, Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest può fissare lo svolgimento degli incontri successivi in altro luogo ritenuto più idoneo, sentite le parti e il mediatore.

ART. 4

Nomina del mediatore

1. Il mediatore è nominato dall'Organismo tra quelli inseriti nel proprio elenco.
2. Le parti possono fornire un'indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest che sarà nominato dall'Organismo se disponibile e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Al fine di garantire professionalità nella prestazione del servizio, l'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri che tengono conto dell'esperienza, delle competenze specifiche del mediatore, desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, della Provincia di residenza nonché della disponibilità dello stesso (che dovrà essere comunicata mensilmente). A tal fine, il mediatore è tenuto a dimostrare di possedere una specifica competenza nelle materie per le quali ha dichiarato di essere specializzato.
4. Il mediatore è tenuto, qualora richiesto, alla corresponsione di un contributo per spese amministrative il cui importo viene determinato annualmente dall'organo direttivo. Il mancato o incompleto versamento entro i termini indicati verrà interpretato come rinuncia all'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo.
5. Il Responsabile dell'Organismo può provvedere, in qualunque momento e senza doverne giustificare il motivo, alla cancellazione senza preavviso del Mediatore dagli elenchi dell'Organismo. In tal caso, qualora non venga contestata al Mediatore un'inadempienza del presente Regolamento ovvero una violazione del Codice

Deontologico allegato, l'Organismo provvederà al rimborso del contributo per spese amministrative eventualmente versate, di cui al precedente comma, al netto dei servizi usufruiti.

6. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il mediatore comunica mensilmente all'Organismo le date relative alla propria disponibilità e deve comunque comunicare, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. In nessun caso il mediatore designato svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
8. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.
9. In casi particolari l'Organismo può nominare un consulente tecnico a condizione che almeno una delle parti sia d'accordo e si impegni per iscritto a sostenerne gli eventuali oneri. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i tribunali o delle tariffe professionali. In ogni caso, il rapporto economico tra il consulente tecnico nominato e le parti sarà diretto.
10. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

ART. 5

Tirocinio assistito

1. L'Organismo regola il tirocinio assistito e si rende disponibile ad agevolare i mediatori iscritti al fine di permettere la loro partecipazione ai casi di mediazione. Non si assume tuttavia alcuna responsabilità se, per qualsiasi ragione, non potesse soddisfare le richieste di tutti i mediatori né si assume responsabilità per una eventuale decadenza dal titolo di mediatore.
2. L'Organismo non è tenuto a sollecitare la partecipazione ai tirocini assistiti e pertanto ogni mediatore è tenuto ad informarsi sulle modalità e possibilità di partecipazione agli stessi.
3. Il mediatore interessato al tirocinio comunica mensilmente all'Organismo la propria disponibilità.
4. La partecipazione al tirocinio assistito è gratuita. I mediatori tirocinanti non sono incaricati del procedimento e non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso. La partecipazione ai casi di mediazione è riservata ai soli mediatori iscritti presso l'Organismo, che siano in regola con il pagamento della quota annuale di rimborso delle spese amministrative e ogni altro impegno amministrativo.
5. In casi eccezionali e con il benestare del Responsabile dell'Organismo, possono partecipare ai casi di mediazione anche mediatori che non sono iscritti all'Organismo Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest.
6. Possono partecipare in qualità di tirocinanti ai casi di mediazione massimo due mediatori, salvo specifica autorizzazione da parte del Responsabile dell'Organismo.
7. I mediatori tirocinanti debbono rilasciare al mediatore incaricato del procedimento, prima dell'incontro di mediazione, apposita dichiarazione di riservatezza che è conservata nel fascicolo del procedimento; di tale dichiarazione, il mediatore incaricato del procedimento, al primo incontro, ne dà informativa alle parti, spiegando, altresì, alle stesse le ragioni e le finalità connesse alla presenza dei tirocinanti. Qualora le parti dovessero obiettare sulla presenza dei tirocinanti, il mediatore incaricato del procedimento invita gli stessi ad allontanarsi dal luogo di svolgimento della mediazione.
8. Il mediatore incaricato del procedimento al quale si assiste, rilascia al mediatore tirocinante certificazione della sua partecipazione al caso di mediazione e comunica all'Organismo i nominativi dei tirocinanti (cognome, nome, luogo e data di nascita).
9. Il mediatore, incaricato del procedimento, è responsabile del comportamento dei tirocinanti che deve essere improntato alla massima correttezza. I tirocinanti non possono interloquire, durante il procedimento, (né commentare, in alcuna maniera ed in alcun modo) salvo non sia richiesto dal mediatore.
10. Il mediatore tirocinante, al termine della partecipazione ai 20 casi, può far pervenire, in una sola volta ed al termine del percorso, tutte le certificazioni rilasciategli dai mediatori titolari del procedimento. Il Responsabile dell'Organismo, se i mediatori tirocinanti sono anche iscritti all'Organismo, provvede a comunicare al Ministero

i nominativi di coloro che hanno completato il tirocinio se i casi ai quali ha partecipato si riferiscono a mediazioni svolte presso l'Organismo, oppure rimettendo allo stesso Ministero l'autocertificazione prodotta dal mediatore, relativamente al tirocinio svolto, integralmente o parzialmente, presso altri organismi. L'Organismo di riserva di chiedere la corresponsione dei diritti di segreteria per gli adempimenti di cui sopra.

ART. 6

Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per i mediatori.
2. Il mediatore accetta l'incarico per iscritto, sottoscrivendo la dichiarazione di cui sopra e assumendosi l'obbligo di comunicare all'Organismo l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
3. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.
4. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.
5. Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:
 - qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;
 - qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.
6. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista.
7. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
8. Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Organismo nominerà un altro mediatore.
9. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il Responsabile Scientifico di Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest.

ART. 6 bis

Incompatibilità e conflitti di interesse

1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali, in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

ART. 7

Parti e rappresentanti

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, tutte le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
2. Alle persone fisiche è raccomandato di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti necessita di attestazione scritta del relativo potere.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 8

Primo incontro di programmazione

1. Durante il primo incontro di programmazione il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, in questa sede, verifica esclusivamente la possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
2. Il mediatore invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione:
 - nel caso positivo, previa corresponsione delle indennità di mediazione poste a carico di ciascuna parte, procede con lo svolgimento della mediazione;
 - nel caso negativo, chiude l'incontro e redige apposito verbale.
3. Il primo incontro di programmazione si svolge gratuitamente. Le parti che intendano avvalersi dei servizi di segreteria (predisposizione e l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 e delle comunicazioni successive; scambio dei documenti depositati dalle parti; gestione di eventuali richieste di rinvio; rilascio di copia dei verbali e attestato di conclusione del procedimento; gestione e svolgimento dell'incontro con modalità telematica) dovranno provvedere alla corresponsione delle relative spese.

ART. 9

Procedimento e poteri del Mediatore

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.
2. Il mediatore, accettato l'incarico, può contattare le parti prima dell'incontro di programmazione per fissare la data dell'incontro.
3. Il mediatore può aggiornare o rinviare l'incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria od opportuna l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
4. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.
5. a. Le parti sono invitate a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione o meno. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1-bis, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 28/2010 e comunque qualora l'istante non abbia richiesto diversamente, l'incontro si terrà in ogni caso anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare.
b. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del

procedimento per mancata adesione della parte invitata. Nei casi di cui all'art. 5, 1-bis, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 28/2010 la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione.

6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate; l'Organismo potrà richiedere il pagamento di oneri aggiuntivi di cui al successivo art. 12 comma 12. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
7. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Può formulare una proposta secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 28/2010. La proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione
8. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione. Se le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
9. La Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
10. Qualora una parte, istante o chiamata che abbia dichiarato di aderire al procedimento, non si presenti all'incontro di mediazione benché regolarmente convocata, in assenza di specifiche e tempestive comunicazioni giustificative, l'assenza verrà considerata manifestazione di volontà non conciliativa. Pertanto, il Mediatore redigerà il verbale di mancata conciliazione per impossibilità di raggiungere l'accordo.

ART. 10

Conclusione della Mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
 - a. In caso di esito negativo del primo incontro di programmazione;
 - b. le parti hanno conciliato la controversia;
 - c. in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione.
2. Dell'avvenuta conclusione il mediatore dà atto in apposito processo verbale, che sarà depositato presso l'Organismo, sottoscritto dalle parti costituite, dai rispettivi legali e dal mediatore che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
3. Se è raggiunto un accordo, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all'art 11 del D.Lgs 28/2010, al processo verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.
4. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
5. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono a carico delle parti.
6. Qualora le parti con l'accordo concludano uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

7. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 11

Mancato accordo

1. Nel caso in cui l'incontro di programmazione abbia avuto esito positivo ai sensi dell'art.8 comma 2 del presente regolamento ma le parti non siano pervenute ad un accordo, il mediatore valuta con le stesse la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia, ovvero considera l'opportunità di formulare la proposta come prevista dalla normativa vigente.
2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di mancata conciliazione è emesso nel più breve tempo possibile dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore dell'Organismo diverso da quello nominato, su incarico del Responsabile.
4. In caso di mancata partecipazione della parte chiamata o delle parti chiamate alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude. In tal caso, la parte o le parti presenti possono richiedere il rilascio di copia del suddetto verbale.

ART. 12

Obbligo di riservatezza

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio all'interno di Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del d.i. 145/2011
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui, tutte le parti consentono a derogarvi.
5. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso di ciascuna sessione separata e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, si applicano le limitazioni di cui al precedente comma 3 nei confronti di coloro che non vi hanno preso parte.
6. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
7. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
8. Il mediatore, gli addetti dell'Organismo i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

ART. 13

Criteri di determinazione dell'indennità

1. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella "Tabella delle indennità per il servizio di mediazione" allegata al presente regolamento.
2. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
 - d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
3. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
4. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
5. Nel caso in cui il primo incontro di programmazione abbia esito positivo, ovvero sia stata espressa la volontà di proseguire, le parti sono tenute a corrispondere le spese di mediazione per intero.
6. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
7. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
8. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
9. Salvo diverso accordo, le indennità da corrispondere all'Organismo sono quelle in vigore al momento dell'avvio della mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte prima dell'emissione del verbale di chiusura del procedimento di mediazione e costituisce obbligazione solidale delle parti. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Accertamenti, visure, copisteria, accesso agli atti, comunicazioni alle parti chiamate oltre il numero di quattro, omologazione del verbale di accordo ed altri servizi richiesti dalle parti saranno da ritenersi oneri aggiuntivi rispetto all'indennità di mediazione. Ogni comunicazione che esuli l'ordinaria gestione del procedimento (ad esempio solleciti di pagamento) comporta un addebito ulteriore pari ad euro dieci.
11. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili.
12. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 del D.Lgs 28/2010, il relativo compenso viene liquidato a parte. In ogni caso, il rapporto economico tra il consulente tecnico nominato e le parti sarà diretto.
13. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r.

30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare presso l'Organismo la documentazione idonea a comprovare quanto richiesto.

ART. 14

Competenza territoriale

1. La domanda di mediazione e' accolta esclusivamente nei casi in cui Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest abbia una sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
2. L'elenco aggiornato delle sedi è consultabile sul sito www.mediazionenordest.it.

ART. 15

Responsabilità delle parti

1. E' di competenza esclusiva delle parti:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
 - b. l'individuazione del giudice territorialmente della competente per la controversia;
 - c. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - e. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - f. la determinazione del valore della controversia;
 - g. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - h. le dichiarazioni in merito a gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 16

Privacy

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17

Accesso agli atti

Fermo restando quanto indicato all'art. 10 e dall'art. 12 comma 12, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'Organismo.

ART. 18

Ruolo del mediatore in altri procedimenti

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

ART. 19

Interpretazione e applicazione delle norme

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest.

ART.20

Legge applicabile

La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

ART. 21

Mediazione telematica

1. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche. In ogni caso, l'accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.
2. Consenso. L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti che hanno aderito sono d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.
3. Piattaforma telematica. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.
4. Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico. La mediazione telematica:
 - a. è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
 - b. permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
 - c. consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
 - d. qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso delle altre parti) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
 - e. all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
 - f. la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in mediante firma autografa eventualmente autenticata.
5. Piattaforma on-line. L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. Nel caso di videoconferenza le parti dovranno scaricare dal sito www.skype.com (o altra piattaforma compatibile) l'applicazione che consente l'accesso al servizio telematico. Una volta scaricata la applicazione ed aperto un account skype dovranno chiedere il contatto con la Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest che ha un il seguente identificativo: "mediazione.nordest" nell'elenco degli utenti skype. Le parti riceveranno dall'organismo la conferma e le successive istruzioni di accesso al servizio con un "appuntamento" per la video-conferenza preliminare

all'avvio della procedura di mediazione. La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. La stessa è dotata di accesso riservato. L'accesso alla mediazione telematica è riservato alle parti che hanno aderito con i relativi assistenti e/o consulenti nonché al mediatore incaricato. Le credenziali fornite dal sistema sono personali e non possono essere visualizzate dagli altri utenti. Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate ad hoc che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due.

6. Procedura di mediazione telematica. Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line attraverso l'utilizzo della piattaforma skype (o altra piattaforma compatibile) e della posta elettronica certificata e/o fax secondo una procedura controllata e riservata.
7. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione. Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanza virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma. Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
8. Conclusione positiva della mediazione: la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di conciliazione. Le parti, dotate di firma digitale, si impegnano a sottoscrivere la copia del verbale che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro. In caso di proposta del Mediatore, le Parti comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
9. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi devono essere sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza. Successivamente, il Mediatore provvederà ad inviarli telematicamente alle Parti, le quali provvederanno alla stampa al fine della autenticazione delle firme dinanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti invieranno infine la documentazione cartacea al Mediatore che verificherà la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
10. La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.
11. Requisiti. Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
 - computer con microfono, webcam, cuffie/casse, stampante e connessione a internet idonea a supportare una videoconferenza;
 - al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, una casella di posta elettronica certificata (PEC) o fax;
 - al fine di poter usufruire del processo di firma digitale, è auspicabile ma non indispensabile il kit e certificato di firma digitale.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

Elementi informativi sugli strumenti informatici utilizzati:

Indirizzo di posta elettronica certificata: **mediazionenordest@pec.it**

Il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute": che il messaggio è stato spedito; che il messaggio è stato consegnato; che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

ART. 22

Clausola di mediazione

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente regolamento saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal D.M. 180/2010. In caso di esito negativo, il foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Venezia.

San Donà di Piave, 4 aprile 2015

Allegati:

- A) *Tabella delle indennità per il servizio di mediazione*
- B) *Scheda di valutazione del servizio*
- C) *Codice etico*

TABELLA DELLE INDENNITÀ PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Tariffe di mediazione* (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€ 65
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
Oltre € 5.000.000	€ 9.200
Valore indeterminato o indeterminabile	Decide l'organismo e lo comunica alle parti

* Le cifre indicate si intendono al netto di IVA

EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

L'importo massimo delle Tariffe di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta a sensi dell' art. 11 del D.Lgs. 28/2010.

EVENTUALI RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

L'importo delle Tariffe di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 e 5, del D.Lgs. 28/2010 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti;
- mediazione facoltativa e per le materie non contemplate dall'art. 5, comma 1-bis e 5, del D.Lgs. 28/2010: l'Organismo si riserva di applicare le riduzioni di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, previste dall'art. 16, comma 4, lett. d, D.M. 180/2010. Si applica la previsione di cui alla lett. e dell' art. 16, D.M. 180/2010.
- l'Organismo si riserva, nel rispetto degli importi minimi di cui all'art. 16, comma 5 del D.M. 180/2010, di applicare eventuali riduzioni al fine di incentivare il ricorso all'istituto della mediazione civile.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto _____ residente in _____,
via/piazza _____ cap _____, ha partecipato in data
_____ alla procedura di mediazione amministrativa (nome e cognome del mediatore)

() in proprio () in rappresentanza di _____
a norma dell'articolo 8 del Regolamento di procedura, consegna all'addetto incaricato dalla "Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest" la presente **VALUTAZIONE DEL SERVIZIO:**

Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi): () insufficiente () sufficiente () buono () ottimo

Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità): () insufficiente () sufficiente () buono () ottimo

Grado di soddisfazione sulla procedura di mediazione: () insufficiente () sufficiente () buono () ottimo

Suggerimenti per avere un servizio migliore: _____

Reclami: _____

Luogo _____ Data _____ Firma _____

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010, dal Ministero della Giustizia.

Luogo _____ Data _____ Firma _____

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta e norma dell'art. 7 D.M. n. 180 DEL 18/10/2010 e del regolamento di procedura della "Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest". Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla parte al responsabile della "Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest" o ad un suo delegato, anche per via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest
Corso Silvio Trentin, 24 — 30027 San Donà di Piave (VE)
www.mediazionenordest.it

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Art.1

Competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi

1.1. Competenza

I Mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il Mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il Mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il Mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del Mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

Art.2

Indipendenza ed imparzialità

2.1 Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il Mediatore, o un membro della sua Organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2 Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Art.3

L'accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia

3.1 Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Art.4

Riservatezza

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.